



IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico QuadriPresidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carrieromembro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- avv. Domenico Parrotta.....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Lucia Picardi.....membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario per le controversie in cui sia
parte un cliente consumatore
- avv. Pierfrancesco Bartolomuccimembro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori e Utenti

Nella seduta del 30.10.2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il 4 settembre 2008 il cliente stipulava un finanziamento contro cessione del quinto della pensione per un importo lordo di € 7.380,00. Corrispondeva, al momento della stipula, una commissione finanziaria pari a € 250,68; commissioni d'intermediazione per € 773,55 e premio assicurativo per € 297,42. Il rapporto veniva anticipatamente estinto nell'ottobre 2011 senza che il sovvenuto, a suo dire, beneficiasse di alcun rimborso di parte degli oneri e dei costi assicurativi anticipatamente versati. Lamentava tale circostanza con reclamo del maggio 2012.

In assenza di riscontro, richiamati i fatti come sopra sinteticamente esposti, con ricorso del 25 giugno 2012 eccepisce l'opacità delle clausole contrattuali relative alle singole voci di costo che non riporterebbero – in particolare – gli oneri di pertinenza dell'agente in attività finanziaria. Richiamati gli indirizzi giurisprudenziali in ordine alla presunta vessatorietà di clausole della specie e quelli della Banca d'Italia e dello stesso Arbitro Bancario Finanziario in ordine alla retrocessione proporzionale delle riportate voci di costo in assenza di specifiche ripartizioni tra oneri e costi *up front* e *recurring*, chiede la retrocessione del complessivo importo di 506,64 euro, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione anticipata.

Costitutosi, il resistente eccepisce, *in limine*, l'irricevibilità del ricorso per aver attivato, prima della sua notifica, una procedura di conciliazione ex art. 5 d. lgs. n. 28/2010, conclusasi



negativamente in ragione della mancata adesione del ricorrente. Nel merito, contesta il ritenuto difetto di trasparenza del contratto; precisa che la questione della retrocessione della quota parte di premio riguarda la sola impresa di assicurazioni; rappresenta, quanto alle commissioni d'intermediazione, di avere già retrocesso all'interessato l'importo di 36,80 euro (e quello di 123,42 euro ma al diverso titolo di sconto degli interessi compensativi scalari) e che tali commissioni contengono anche le somme dovute all'agente; eccepisce, per le commissioni finanziarie che, a norma dell'art. 1 delle condizioni generali di contratto, nulla sarebbe dovuto perché tali commissioni sarebbero relative ad attività necessariamente preliminari e conclusive del prestito. Conclude per l'inammissibilità e/o per il rigetto del ricorso.

Segue una memoria aggiunta del ricorrente nella quale questi precisa di non aver mai aderito al procedimento di mediazione, per cui nulla osterebbe all'accesso alla tutela garantita dal ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario e insiste per l'accoglimento della domanda.

DIRITTO

Muovendo, anche in conformità di quanto previsto dall'art. 276, co. 2, cod. proc. civ., dall'eccezione in rito di inammissibilità, è appena il caso di ricordare che le vigenti disposizioni che regolano l'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario espressamente dispongono che "non possono...essere proposti ricorsi inerenti a controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi delle norme di legge (d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28) promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito. Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa". Dalla semplice lettura della norma si ricava l'evidente inconsistenza della proposta eccezione, visto che nel caso di specie il ricorrente non solo non ha proposto ma non ha neanche consapevolmente aderito al tentativo di conciliazione, non a caso perciò conclusosi con esito negativo.

Nel merito, i Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario univocamente riconoscono, in materia di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del soggetto finanziato (in particolare se consumatore) a svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. Già l'art. 125, comma 2, TUB, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata. La materia è ora disciplinata dall'art. 125 *sexies* del tub, sostanzialmente ricognitivo della disciplina già vigente, a norma del quale: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...". In siffatta guisa, le "chiare e univoche" indicazioni fornite (in sede esplicativa di una disciplina già vigente con la norma primaria) dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva fornito indirizzi operativi per gli intermediari del settore (comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011) erano state già in larga parte anticipate degli indirizzi dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario. Questo Collegio, in particolare, nei numerosi casi sottoposti alla sua attenzione ha sempre tentato di approfondire le singole voci di costo, discriminando in linea di principio tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., commissioni dovute all'agente o al mediatore) e quelle a favore del finanziatore, applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto, oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 2466; 2615; 2616/2011 e n. 746/2012).



Ora, nel caso di specie, parte resistente sostiene che le commissioni finanziarie e quelle d'intermediazione non sarebbero, per le ragioni innanzi esposte, rimborsabili *pro quota*. Entrambe le commissioni comprendono, tuttavia, eterogenee voci di spesa non interamente riferibili ad operazioni preliminari alla stipula del finanziamento. Né risulta, in qualche modo, specificato, l'importo delle commissioni dovute all'agente in attività finanziaria, comprese nelle "commissioni dell'intermediario finanziario". Discende da ciò una manifesta opacità delle previsioni contrattuali corrispondenti che, nei consolidati orientamenti di questo e di altri Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 746 e 410/2012 del Collegio di Napoli e la decisione n. 1745/2011 del Collegio di Milano), conduce al rimborso delle commissioni parametrato alla residua durata del finanziamento. Facendo applicazione del noto criterio proporzionale rapportato alla durata dei finanziamenti, discende un diritto al rimborso delle commissioni finanziarie pari a 96,09 euro e di quelle d'intermediazione (al netto del già corrisposto importo di 36,80 euro) pari a 259,73 euro.

Residua la questione relativa al rimborso delle quote parte dei premi assicurativi versati. Mette conto, a tale specifico riguardo, prendere le mosse dalla particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi infatti si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincreticamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via.

Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinvercano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento". Da tanto consegue, in speculare osservanza dei progressi conformi orientamenti di questo Collegio (cfr. sul punto le decisioni n. 1055 e 1452/2010; 359/2011), il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduto in esito alla estinzione anticipata del finanziamento che, calcolato in base alle evidenze versate in atti facendo applicazione del metodo proporzionale, si ragguaglia a 114,01 euro. Gli importi da retrocedere (complessivamente pari, a 469,83 euro) dovranno comprendere gli interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 469,83 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ENRICO QUADRI